

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 2782 del 2008, proposto da---
rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto in
Roma presso lo Studio del difensore, viale delle Medaglie D'Oro, 266;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di
Finanza, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati
per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Latina n.
00029/2008;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione dell'Amministrazione;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Consigliere Bruno Mollica;

uditi altresì, nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2009, l'avvocato Angelo
Fiore Tartaglia e l'Avvocato dello Stato Alessandra Bruni;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I – Il signor -----, sottufficiale del Corpo della Guardia di Finanza in servizio a Formia, impugna la sentenza di T.A.R. indicata in epigrafe, con la quale è stato rigettato il ricorso dal medesimo proposto avverso la determinazione 14 maggio 2005 adottata dal Comandante in seconda del Comando generale (nonché avverso gli atti presupposti e conseguenti), di applicazione nei confronti dell'interessato, all'esito di procedimento disciplinare, della sanzione della perdita del grado per rimozione.

Va ricordato, in punto di fatto, che il -----era stato sottoposto a procedimento penale per il reato di favoreggiamento personale in quanto accusato di aver aiutato, in data 30 giugno 1996, il concorrente di un tentato furto in Roma “a eludere le investigazioni dell'autorità e a sottrarsi alle ricerche recandosi a prenderlo e prendendolo a bordo della propria autovettura, non fermandosi ai segnali dei Carabinieri che lo seguivano e poi facendo improvvisamente scendere i passeggeri che si davano a precipitosa fuga a piedi”.

Il procedimento penale si concludeva con sentenza n.----- in data 13 febbraio 2004 emessa dal Tribunale penale di Roma, che dichiarava non doversi procedere nei confronti del ----- essendo estinte per intervenuta prescrizione le ipotesi delittuose contestate.

Divenuta irrevocabile la sentenza, l'interessato veniva sottoposto a procedimento disciplinare sulla base della contestazione (cfr. nota 10 agosto 2004):

- a) dei medesimi fatti oggetto del proscioglimento in sede penale;
- b) di essere venuto meno ai doveri di correttezza e lealtà assunti con il giuramento e connessi al suo status;
- c) di aver arrecato nocumento all'immagine e al prestigio del Corpo.

L'ufficiale inquirente – ritenendo non sufficientemente provati gli addebiti sub a) e b) – in data 5 ottobre 2004 proponeva l'applicazione nei confronti del militare di una sanzione disciplinare di corpo per il solo addebito sub c).

Tale proposta veniva condivisa dal Comandante regionale del Corpo che, con determina in data 14 ottobre 2004, proponeva l'archiviazione dell'inchiesta formale, salvi i provvedimenti da assumere in base al regolamento di disciplina militare; in tal senso si pronunciava anche il Comandante interregionale in data 15 ottobre 2004.

Il Comandante in seconda del Corpo, con determinazione 7 gennaio 2005, disponeva invece la nomina di una Commissione di disciplina al fine di valutare se il ----- fosse meritevole di conservare il grado; la Commissione concludeva in senso negativo.

Con provvedimento del 14 maggio 2005 il Comandante in seconda sanzionava il
---- con la perdita del grado per rimozione.

L'impugnativa proposta dall'interessato veniva rigettata dal giudice di primo
grado con sentenza n. -- del 2008.

Di tale pronuncia viene chiesta la riforma con l'odierno ricorso in appello sulla
base dei seguenti motivi:

1.- Illegittimità per violazione dell'art. 120, 1° comma, T.U. 10.1.1957 n. 3.
Illegittimità per violazione dell'art. 21 bis L. 241/1990. Eccesso di potere per
arbitrarietà, contraddittorietà, illogicità, incongruenza, irragionevolezza,
travisamento e/o erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di
motivazione.

2.- Eccesso di potere per arbitrarietà; illogicità, irragionevolezza, difetto di
motivazione. Illegittimità e/o eccesso di potere per violazione e/o falsa
applicazione delle circolari della Guardia di Finanza n. 269400/1252/4 del
17.8.1998, n. 10200/1152/4 del 1.4.1999, n. 266000/1252/4 del 4.8.2003.

3.- Eccesso di potere per arbitrarietà, irragionevolezza, illogicità. Eccesso di
potere per ingiustizia manifesta, travisamento della situazione di fatto, errore sui
presupposti. Illegittimità per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 129 c.p.p..
Illegittimità per violazione dell'art. 27, commi 1 e 2, Cost.. Illegittimità per
violazione e/o falsa applicazione dell'art. 380 c.p.p..

Resiste l'Amministrazione intimata con memoria difensiva reiterativa della
prospettazione di 1° grado, quale parte integrante della difesa nell'odierno
giudizio, con la quale si eccepisce preliminarmente l'inammissibilità in parte qua
del gravame nonché l'assoluta infondatezza del ricorso nel merito.

II. – Va preliminarmente disattesa la eccepita inammissibilità del ricorso in parte
qua.

Ed invero, l'appellante impugna prioritariamente il provvedimento conclusivo del
controverso procedimento disciplinare: il che consente, anche, l'impugnativa degli
atti infraprocedimentali intesi all'emanazione dell'atto finale; quanto ai
radiomessaggi di comunicazione del provvedimento adottato, va solo rilevata
l'ininfluenza della relativa impugnativa ai fini dell'odierno esame della
controversia.

III. – Ciò posto, deve darsi atto della pregevole ed articolata memoria difensiva
della attenta difesa erariale in particolare nella parte in cui vengono esposti
diffusamente i condivisibili principi regolatori della fattispecie in funzione della
applicabilità al giudizio che ne occupa.

Il Collegio ritiene peraltro di riferire il proprio esame, in via prioritaria, alla
attenta lettura e configurazione degli elementi di fatto che rilevano nella specie.

Tale esame conduce meditatamente a dissentire – e l’assunto presenta carattere assorbente ai fini della definizione della controversia – dall’inquadramento che dei detti fatti è dato dalla difesa dell’Amministrazione e dal provvedimento gravato in prime cure.

Non si verte, beninteso, in tema di diverso apprezzamento della “gravità” dei fatti dedotti nel procedimento disciplinare, rientrante nella sfera di discrezionalità dell’Amministrazione (comunque sindacabile, in sede giurisdizionale, sotto il profilo della logicità e razionalità della determinazione).

La vicenda oggetto di odierno esame si caratterizza, invero, per il rilievo che gli addebiti nei confronti del ----- si fondano – nella parte di maggior spessore (id est, per i fatti correlati alla imputazione per il reato di favoreggiamento, che trae seco anche la violazione dei doveri di correttezza e lealtà assunti con il giuramento) – su elementi meramente indiziari, che non consentono di raggiungere, ad avviso del Collegio, la prova della fondatezza delle responsabilità attribuite all’interessato.

L’assunto trova adeguato riscontro anche nella approfondita analisi dell’ufficiale inquirente in sede disciplinare, condivisa dal Comandante regionale – che, come già esposto, con determina 14 ottobre 2004 aveva proposto la chiusura dell’inchiesta formale e l’archiviazione degli atti ad essa relativi, salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti nell’ambito del regolamento di disciplina militare – e dal parere del Comandante interregionale in data 15 ottobre 2004 (di identico tenore rispetto alla precitata determina del 14 ottobre 2004).

Osserva il Collegio che il verbale della Regione Carabinieri, Stazione di Roma ... in data 30 giugno 1996, che enuncia i fatti che hanno poi dato luogo alla imputazione per il reato di favoreggiamento, non reca invero elementi oggettivi che possano orientare, con ragionevole certezza, per la sussistenza delle responsabilità ascritte all’interessato.

Risulta dal predetto verbale che i due carabinieri in servizio di pattuglia nella zona di Spinaceto nella data di riferimento constatavano, in via Padre Romualdo, la presenza di due persone che “con atteggiamenti molto sospetti tentavano di aprire il tappo del serbatoio della benzina” di un’auto (che da successivi accertamenti risulterà rubata); i due soggetti si davano “precipitosamente” alla fuga per l’adiacente parcheggio ed i militari procedevano alla cattura di uno di essi, identificato come ----- (risultato, poi, pluripregiudicato), proprietario di una Fiat 500 Sporting rinvenuta “poco più avanti” con sportelli aperti e chiavi inserite nel cruscotto.

Al ----- viene quindi addebitato, in estrema sintesi – come già in precedenza rilevato – di aver aiutato il concorrente nel reato del ----- ad eludere le investigazioni dell’Autorità ed a sottrarsi alle ricerche “recandosi a prenderlo e caricandolo a bordo della propria autovettura, non fermandosi ai segnali dei Carabinieri che lo seguivano e poi facendo improvvisamente scendere i passeggeri che si davano a precipitosa fuga a piedi” (cfr. anche rapporto relativo all’inchiesta disciplinare).

Va aggiunto che dal predetto verbale dei Carabinieri risulta che “l’inseguimento” da parte della vettura di servizio avveniva ad opera del solo carabiniere --, che riteneva di riconoscere in una delle due persone che si erano date alla fuga “il complice del ---- precedentemente notato all’atto del primo intervento”, non riuscendo peraltro “a fermare i fuggitivi” bensì solo “a bloccare la marcia nuovamente intrapresa dalla Fiat Tipo” condotta dal -----.

Risulta altresì dal rapporto dei carabinieri operanti che, durante le operazioni di recupero dell’auto rubata (ore 9,30 circa), su uno dei due telefonini rinvenuti nell’autovettura del ---- perveniva una chiamata da parte di un ignoto interlocutore che “chiedeva se tutto era andato liscio”; a tale chiamata il carabiniere operante rispondeva, “con accento tipico napoletano” che tutto era andato per il verso giusto e dava appuntamento nella stessa via “poco più tardi”.

Dopo circa cinque minuti veniva segnalata, da parte di alcuni abitanti nella via, la presenza di alcune persone “nel soprastante parcheggio”; in tale quadro si innestava il conseguente “inseguimento” della Fiat Tipo ad opera del carabiniere ----.

Il ---- dichiarava di “aver dato solamente un passaggio ai due giovani che aveva poco prima trasportati nella sua vettura e che si erano dati alla fuga, precisando di non conoscere il motivo per il quale i predetti fossero scappati”.

Dal verbale di spontanee dichiarazioni rese dallo stesso --- nell’immediatezza dei fatti risulta altresì che l’interessato esponeva di trovarsi a Roma per far visita a dei parenti (--), residenti in zona Eur.

Risulta inoltre dagli atti del procedimento disciplinare che il ----, quanto ai rapporti col ---, dichiarava dinanzi all’ufficiale inquirente di averlo notato per le strade di Aversa e presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di S. Maria Capua Vetere e che non aveva mai intrattenuto con lo stesso rapporti di amicizia ma soltanto qualche dialogo a scopo didattico; successivamente, dinanzi alla Commissione di disciplina, dichiarava che, una volta recatosi a Roma per far visita ai detti parenti, era stato contattato dal ----, che lo aveva invitato ad incontrarsi per organizzare una gita al mare con delle amiche.

Orbene, appare evidente che gli elementi esposti non risultano certamente probanti ai fini della configurazione di una ipotesi di favoreggiamento, in quanto:

a) le persone segnalate nei pressi della zona di intervento e quelle a bordo dell’autovettura di proprietà non sono state identificate ed è quindi mera illazione quella secondo cui esse si trovavano in diretta correlazione con i fatti addebitati al ----- o, comunque, che di ciò fosse a conoscenza il ----;

b) la telefonata intercorsa con il carabiniere operante – avvenuta, come da verbale, alle ore 9,30 circa – non trova riscontro nei tabulati telefonici, in base ai quali l’unica telefonata al --- dal cellulare del ---- (il cui rapporto quanto meno di conoscenza non è in discussione) risale alle ore 9,06, e quindi in orario del tutto incompatibile con la descrizione dei fatti esposti all’A.G.; in ogni caso, il tenore

della telefonata si porrebbe inevitabilmente in contrasto con la presenza sul posto (nel soprastante parcheggio) del ---, dopo appena cinque minuti, e non “poco più tardi”, come da appuntamento telefonico;

c) la presenza in zona del ---- non è di per sé indicativa della partecipazione al fatto delittuoso o della consapevolezza dell'identità delle persone trasportate; e ciò a tacere della scarsa chiarezza delle affermazioni dei Carabinieri, rilevata anche dall'ufficiale inquirente, in ordine ai giovani che sarebbero stati sull'auto dell'odierno appellante (“non è possibile – espongono i Carabinieri – ... che il -- abbia dato un passaggio a due giovani sconosciuti poiché, come si evince dalle dichiarazioni rese da -----, un solo giovane è entrato a bordo della Fiat Tipo, dalla quale ... sono successivamente scesi due giovani, mentre all'interno è rimasto bloccato il ---”; in altro atto, gli stessi operanti affermano che la teste aveva dichiarato che un giovane sconosciuto si dirigeva verso l'auto “con a bordo altri due giovani”;

d) le dichiarazioni rilasciate dal -- appaiono certamente contraddittorie, ma non sono inequivocamente riferibili – come esattamente rilevato dallo stesso ufficiale inquirente – alla volontà di aiutare l'elusione delle investigazioni dell'autorità e, presumibilmente, “dettate più da un senso di timore per la imbarazzante situazione in cui si era venuto a trovare il militare che, peraltro, ha sempre informato dei punti salienti della vicenda la propria gerarchia”.

Ciò posto, in assenza di elementi di prova idonei a sostenere la ricostruzione fattuale contenuta nel provvedimento impugnato in prime cure, innestandosi la vicenda in un quadro meramente indiziario, non si vede per quale motivo non possa per converso ritenersi credibile la versione dei fatti prospettata dal -----, che si colloca in un ambito di rapporti interpersonali con un soggetto, seppure pregiudicato, conosciuto in un contesto universitario, e con il quale la mattina del 30 giugno 1996 doveva incontrarsi nella zona di Spinaceto, in ipotesi, per organizzare una gita al mare con delle amiche; non si vede inoltre perché il --- non possa aver dato un passaggio a due giovani sconosciuti nell'assoluta ignoranza di una situazione in ipotesi delittuosa.

Non si tratta, beninteso, di “miopia giuridica”.

Il Collegio è ben consapevole che la ricostruzione del ---- potrebbe essere “fantasiosa” e, comunque, poco verosimile; ma nella contrapposizione delle rappresentazioni della vicenda, a fronte dell'assoluta mancanza della dimostrazione della sussistenza delle responsabilità ascritte all'interessato, e vertendosi in un quadro meramente indiziario, non sembra al Collegio che possa ritenersi legittima l'applicazione della sanzione destitutiva che – come già rilevato in passato dalla Sezione – per la estrema incidenza sulla vita dei soggetti interessati, richiede il pieno autonomo accertamento dei fatti e delle connesse responsabilità che non lasci residuare profili di dubbio sulla configurazione degli stessi e sulla loro addebitabilità.

Nei sensi esposti il ricorso in appello proposto dal ----- deve essere pertanto accolto.

IV – Le conclusioni cui è pervenuto il Collegio lasciano impregiudicata la contestazione di un comportamento poco collaborativo con le Forze di polizia operanti nella circostanza nonché della inopportuna frequentazione con un soggetto risultato pluripregiudicato (circostanza, questa, di cui un appartenente alle Forze dell'ordine ben poteva essere a conoscenza sulla base di una normale diligenza).

Trattasi peraltro di rilievi inidonei a sorreggere la contrastata sanzione espulsiva.

V – Per quanto concerne le spese del doppio grado di giudizio, può esserne disposta la compensazione, sussistendo giusti motivi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione Quarta, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado.

Compensa integralmente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2009 con l'intervento dei Signori:

Gaetano Trotta, Presidente

Pier Luigi Lodi, Consigliere

Antonino Anastasi, Consigliere

Anna Leoni, Consigliere

Bruno Mollica, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/03/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione